



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 19 del 04-07-2018

REGISTRO GENERALE numero 20

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI EVENTI - ORDINANZA DI INAGIBILITA' TOTALE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASALI DI VALLO DI NERA, DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 23 PART. N. 303, DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BRUNELLI PAOLO E CAMAGNA CINZIA E REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N. 27 DEL 30.03.2017

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;
- che esiste un potenziale pericolo derivante dai danni a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016;
- che, sulla scorta delle istanze di sopralluogo, è in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 27.08.2018;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile – del 04/11/2016, recante indicazioni per la procedura FAST – Strategia di approccio per i sopralluoghi sintetici di agibilità post-sismica sugli edifici privati;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, che dispone, all'art. 1, comma 2: *"Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e colleghi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma."*

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, che dispone all'art. 1, commi 2 e 3: *"2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata*

giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.

3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016."

VISTA l'istanza pervenuta a questo Ente in data 16.01.2017 prot. 228, con la quale veniva richiesto apposito sopralluogo per l'immobile sito in Vallo di Nera, Via dei Casali, distinto catastalmente al foglio n. 23, part. n. 303, la cui destinazione dichiarata è "Produttiva";

VISTO l'esito del sopralluogo sintetico di agibilità post-sismica sugli edifici privati realizzato attraverso la compilazione della Scheda FAST n. 004 per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto, redatta in data 17/03/2017 dai tecnici Bellucci Paolo e Passeri Sandro della squadra 1519 e relativa al fabbricato sito in Via dei Casali del Comune di Vallo di Nera, distinto catastalmente al foglio n. 23, part. n. 303, categoria catastale C/2 (magazzino), di proprietà dei Sig.ri Brunelli Paolo nato a Roma il 27/05/1964 e Camagna Cinzia nata a Rieti il 19/04/1969, dalla quale emerge il giudizio **"Edificio NON UTILIZZABILE"**;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 27 del 30/03/2017, con la quale, sulla scorta del sopralluogo FAST sopra richiamato:

- veniva dichiarato NON UTILIZZABILE il fabbricato sito in Via dei Casali del Comune di Vallo di Nera, distinto catastalmente al foglio n. 23, part. n. 303, categoria C/2 (magazzino) di proprietà dei Sig.ri Brunelli Paolo nato a Roma il 27/05/1964 e Camagna Cinzia nata a Rieti il 19/04/1969, inibendone l'utilizzo a chiunque non espressamente autorizzato sino al perdurare delle condizioni rilevate, **dando atto che la procedura con scheda FAST non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda AeDES per quanto riguarda l'approfondimento degli edifici dichiarati non utilizzabili. A tale scopo si richiama quanto riportato ed evidenziato in premessa circa gli adempimenti previsti di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422 del 16.12.2016, art. 1, comma 2, e Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, art. 1, commi 2 e 3.**
- veniva ORDINATO ai Sigg.ri Brunelli Paolo e Camagna Cinzia di non accedere e consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato NON UTILIZZABILE a se stessi e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.), in data 04/07/2018, con nota PEC pervenuta al protocollo comunale al n. 2546, ha inoltrato comunicazione avente oggetto: *"Comunicazione esiti di agibilità schede AeDES redatte dai professionisti – II° invio"*, dalla quale si evince che per l'edificio di che trattasi, il professionista incaricato dai Sigg.ri Brunelli Paolo e Camagna Cinzia, ha redatto apposita perizia giurata con allegata scheda AeDES, il cui esito è **"E - Edificio inagibile"**;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

RITENUTO per quanto sopra specificato e precisato, di dover:

- procedere alla revoca della propria Ordinanza n. 27 del 30/03/2017, sulla scorta della nota inviata a questo Ente dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.) in data 04/07/2018 prot. 2546, dalla quale si evince che per l'edificio di che trattasi il professionista incaricato dai Sigg.ri Brunelli Paolo e Camagna Cinzia, ha redatto apposita perizia giurata con allegata scheda AeDES, il cui esito è **“E - Edificio inagibile”**;
- inibire l'accesso e l'utilizzo totale del fabbricato sito in Via dei Casali del Comune di Vallo di Nera, distinto catastalmente al foglio n. 23, part. n. 303, categoria C/2 (magazzino), di proprietà dei Sig.ri Brunelli Paolo nato a Roma il 27/05/1964 e Camagna Cinzia nata a Rieti il 19/04/1969, dichiarato inagibile a seguito della redazione della perizia giurata redatta dal tecnico incaricato dai proprietari con allegata scheda AeDES, il cui esito è **“E - Edificio inagibile”**;

Per le ragioni sopra esposte

REVOCA

La propria Ordinanza n. 27 del 30/03/2017, sulla scorta della nota inviata a questo Ente dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.) in data 04/07/2018 prot. 2546, dalla quale si evince che per il fabbricato sito in Via dei Casali del Comune di Vallo di Nera, distinto catastalmente al foglio n. 23, part. n. 303, categoria C/2 (magazzino), di proprietà dei Sig.ri Brunelli Paolo nato a Roma il 27/05/1964 e Camagna Cinzia nata a Rieti il 19/04/1969, il professionista incaricato dai proprietari ai sensi dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 10 del 19.12.2016, ha redatto apposita perizia giurata con allegata scheda AeDES, il cui esito è **“E - Edificio inagibile”**;

DICHIARA

la totale inagibilità per il fabbricato sito in Via dei Casali del Comune di Vallo di Nera, distinto catastalmente al foglio n. 23, part. n. 303, categoria C/2 (magazzino), di proprietà dei Sigg.ri Brunelli Paolo e Camagna Cinzia, dichiarato inagibile a seguito della redazione della perizia giurata redatta dal tecnico incaricato dai proprietari con allegata scheda AeDES, il cui esito è **“E - Edificio inagibile”**;

ORDINA

Ai Sigg.ri Brunelli Paolo e Camagna Cinzia, di non accedere e di non consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato inagibile a se stessi e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All'Ufficio Polizia Municipale;
- All'Ufficio Tecnico comunale;

La presente Ordinanza viene notificata:

- Al Sig. Brunelli Paolo, nato a Roma il 27/05/1964, residente in Via Pistignano – S.Benedetto n. 63 – 02100 Rieti;
- Alla Sig.ra Camagna Cinzia, nata a Rieti il 19/04/1969, residente in Via Pistignano – S.Benedetto n. 63 – 02100 Rieti;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 gg. dalla notifica, al TAR della Regione Umbria entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì quattro luglio duemiladiciotto.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 05-07-2018